

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

| | A COMMISSIONE TRIBUTARIA | * ********** | SEZIONE 28 |
|--|------------------------------------|--|------------|
| riun | nita con l'intervento del Signori: | | |
| | FORLEO | LUIGI | Presidente |
| | GRAZIANO | RAFFAELE | Relatore |
| | BRUNI | NICOLA | Gludice |
| | | ······································ | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ha emesso la seguente SENTENZA - sull'appello n. 2320/10 depositato il 29/07/2010 - avverso la sentenza n. 336/3/09 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di | | | |
| TARANTO proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO | | | |
| Controparti: QUALE EREDE DI CHICAGO DE CONTROL DE CONTR | | | |
| difeso da: MONTANARO DR. VITO CORSO UMBERTO 150 74100 TARANTO TA | | | |
| QUALE EREDE DICTIONALITATION OF THE PROPERTY O | | | |
| difeso da: MONTANARO DR. VITO CORSO UMBERTO 150 74100 TARANTO TA | | | |
| CHOCHA GARA QULE EREDE DI CHIARGIO HA GIO ANGLE VIANGANO DE CONTO ABANGANI GIO CORIECTO. | | | |

QUALE EREDE DI

SEZIONE

N° 28

REG.GENERALE

N° 2320/10

UDIENZA DEL

27/03/2015

ore 09:00

SENTENZA

11/4/2015

PRONUNCIATA IL:

27/03/15

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

II Segretario

pag. 1 (continua)



(segue)

VIA DEVANCE USSBUZZARENIOSSZ

difeso da:

MONTANARO DR. VITO CORSO UMBERTO 150 74100 TARANTO TA

QUALE EREDE DI

VIA

difeso da:

MONTANARO DR. VITO CORSO UMBERTO 150 74100 TARANTO TA

QUALE EREDE DI

QUALE EREDE DI CATOLOGIA

VIA

QUALE EREDE DI

:4**%**

VIA CONTINUES OF THE SAME

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE nº 96/01054/000018/001 SUCCESSIONI

SEZIONE

N° 28

REG.GENERALE

Nº 2320/10

UDIENZA DEL

27/03/2015

ore 09:00

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito del decesso di decesso del decesso di decesso di decesso del decesso di deseso di decesso di della decesso di d

L'Ufficio del Registro di Taranto, con riferimento alla prima dichiarazione di successione, notificava, rispettivamente in data 16, 21 e 26 luglio 1999, l'avviso di liquidazione di imposta principale e contestuale irrogazione di sanzioni per complessive £.130.916.930 (€.67.613,00).

Gli eredi mpugnavano il suddetto atto deducendo l'infondatezza della pretesa erariale in quanto commisurata al valore catastale e non al valore venale dei beni in questione alla data di apertura della successione.

L'Ufficio del Registro di Taranto si costituiva in giudizio chiedendo genericamente il rigetto del ricorso.

Il giudice di primo grado accoglieva - con sentenza n.336 del 16.04.09 depositata il 18.05.09 - il ricorso, rilevando che il valore degli immobili era corrispondente a quanto dedotto dai ricorrenti (comprovato in giudizio tramite perizia tecnica e documentazione fotografica) atteso che, tra l'altro, la normativa in vigore consentiva l'emendabilità delle dichiarazioni di successione.

Con atto di appello ritualmente notificato l'Agenzia delle Entrate chiedeva l'integrale riforma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese del giudizio, evidenziando come i motivi addotti dai contribuenti per la rettifica della prima dichiarazione non rientrassero tra gli eventi suscettibili di poter emendare la dichiarazione stessa. L'appellante sottolineava, inoltre, come la dichiarazione integrativa in questione modificando il valore di quattro degli immobili dichiarati in precedenza, avesse lasciato invariato il valore dei restanti immobili non menzionati.

Gli odierni appellati shakata si costituivano chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite deducendo, in rito, la proposizione di domande nuove ex art.57 D.Lgs n.546/1992 da parte dell'appellante stante la non contestazione in primo grado del valore degli immobili in oggetto per come delineato dalle argomentazioni dei contribuenti accolte dal giudice di *prime cure*.

Nel merito, gli eredi ribadivano che la dichiarazione di successione poteva essere emendata e rettificata anche dopo la scadenza del termine di cui all'art.31 D.Lgs. n.346/1990 e che, in particolare, la dichiarazione integrativa avesse modificato l'intero asse ereditario e, come tale, coinvolgesse nella sua totalità la pretesa erariale contenuta nell'avviso di liquidazione impugnato (imposta di successione, Invim, imposte ipotecarie e catastali).

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello dell'Agenzia delle Entrate è infondato e deve essere rigettato.

Ed invero, la Suprema Corte insegna che la dichiarazione di successione, come qualsiasi altra dichiarazione fiscale, ben può essere soggetta a modifiche non solo per eventi sopravvenuti, ma anche soltanto per emendarla da errori -anche meramente materiali o di calcolo- in essa contenuti. La possibilità di rettifica, inoltre, non incontra limiti nella natura della dichiarazione, che non si configura quale atto negoziale e dispositivo ma reca una mera esternazione di scienza o di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o di valutazione sui dati riferiti e costituisce un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria. Da ciò deriva che l'emendabilità e la ritrattabilità della dichiarazione deve ritenersi

sottratta al termine fissato per la dichiarazione medesima (art.31 D.Lgs. n.346/1990) che non ha natura decadenziale né deve ritenersi preclusa dalla circostanza che l'Amministrazione abbia già provveduto alla liquidazione dell'imposta (ex multis Cass. n.9167 del 23.4.14).

Peraltro il Supremo Collegio ha abbondantemente chiarito che la notificazione dell'avviso di liquidazione non preclude affatto al contribuente la possibilità di emendare o ritrattare la dichiarazione successoria, e ciò in linea con i principi costituzionali di capacità contributiva e di buona amministrazione i quali rendono intollerabile un sistema legale che impedisca al contribuente di dimostrare l'inesistenza di fatti giustificativi del prelievo fiscale, ma opera unicamente come discrimen ai fini dell'onere probatorio.

L'esercizio della possibilità di ritrattare e modificare la dichiarazione produce, infatti, effetti diversi a seconda che detta modifica abbia luogo prima della notificazione della liquidazione della maggiore imposta, ovvero successivamente alla stessa. In tale ultima ipotesi, infatti, fermo restando l'esercizio della facoltà di correzione, è gioco forza che quest'ultima venga ad operare in sede contenziosa con conseguente onere a carico del contribuente di dimostrare la correttezza della modifica proposta (tra le tante Cass. n.2229 del 6.2.15, n.2366 del 31.1.13, n. 6609/2011).

Nel caso di specie, la seconda dichiarazione degli ereditativa (presentata in data 12.7.1999) è avvenuta prima della notificazione dell'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ed è indubbio che la stessa, anche alla luce della perizia giurata, abbia integralmente mutato l'obbligazione tributaria e, conseguentemente, la richiesta impositiva contenuta nell'avviso di liquidazione impugnato.

In merito a ciò, nessun elemento è stato introdotto dall'Amministrazione nei due gradi di giudizio per confutare in tutto o in parte quanto allegato dai contribuenti e parimenti documentato da apposita perizia giurata e documentazione fotografica.

L'Amministrazione, che pure aveva l'obbligo giuridico di valutare la suddetta dichiarazione in rettifica come del resto precisato dalla risoluzione n.8/E dell'Agenzia delle Entrate datata 13.1.12, è invece rimasta silente a fronte degli elementi probatori addotti dagli ereditatione e, pertanto, la sentenza di primo grado dev'essere confermata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €500,00. Così deciso in Taranto il 27 marzo 2015

IL PRESIDENTE